Centro Sperimentale di Cinematografia

MODIFICA ALL'ART. 3 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DIDATTICO

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI TRIENNALI ISTITUITI AI SENSI DEL D.M. 378 DEL 24/04/2019 DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA'

Sommario

Articolo 1. 2
Oggetto 2

Articolo 2. 2
Definizioni 2

Articolo 3. 2
Ammissione ai Corsi 2

Articolo 4. 3
Iscrizione ai Corsi 3

Articolo 5. 4
Rinuncia, decadenza e subentro 4

Articolo 6. 4
Articolazione delle attività didattiche 4

Articolo 7. 5
Frequenza e rilevazione delle presenze 5

Articolo 8. 5
Valutazioni del profitto 5

Articolo 9. 6
Lavori di Diploma 6

Articolo 10. 7
Prodotti realizzati nel corso della frequenza della Scuola 7

Articolo 11. 8
Utilizzo di apparecchiature e materiali 8

Articolo 12. 8
Provvedimenti disciplinari e sanzioni 8

Articolo 13. 10
Borse di studio 10

Articolo 14. 10
Passaggi di Corso, riconoscimento degli studi pregressi, abbreviazione della carriera 10

Articolo 15. 11
Sospensione e interruzione temporanea degli studi 11

Articolo 16. 11
Disposizioni transitorie e finali 11

Articolo 1.

Oggetto

1. Il presente Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e conseguenti decreti ministeriali nonché allo Statuto della Fondazione CSC, disciplina il funzionamento dei Corsi di formazione erogati dalla Scuola Nazionale di Cinema.
2. L'attività della Scuola è disciplinata dal presente Regolamento Didattico a cui tutti gli allievi devono attenersi.

Articolo 2.

Definizioni

1) Ai sensi del presente Regolamento, si intendono:
   a) per MUR, il Ministro o Ministero dell'Università e della Ricerca;
   b) per MIBACT, il Ministro o Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo;
   c) per Fondazione, la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, anche CSC;
   d) per Scuola, la Scuola Nazionale di Cinema;
   e) per Statuto, lo Statuto della Fondazione CSC;
   f) per Sito il Sito istituzionale della Fondazione, www.fondazionecsc.it;
   g) per Corsi, i Corsi di studio autorizzati con D.M. 378 del 24/04/2019 del MUR;
   h) per Bando, il Bando di selezione annuale per l'accesso ai Corsi;
   i) per Commissione di Selezione, la Commissione preposta allo svolgimento delle prove di ammissione;
   j) per Direttore artistico il Coordinatore del Corso.
   k) per Preside, colui che, designato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, sovrintende al funzionamento della Scuola;
   l) per Allievo tutti coloro che hanno superato l'esame di ammissione e sono iscritti ad uno dei corsi erogati dalla Scuola.

Articolo 3.

Ammissione ai Corsi

1. Sono ammessi a frequentare i Corsi triennali della Scuola Nazionale di Cinema i candidati, in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, o di un titolo estero riconosciuto

idoneo, scelti, sulla base delle graduatorie di merito formulate dalla Commissione di Selezione.

2. Il CSC richiede, inoltre, una adeguata preparazione iniziale, verificata attraverso prove di esame, come specificato nei singoli Bandi, e/o la frequenza di un eventuale Seminario propedeutico.
3. Le Commissioni di selezione sono nominate dal Presidente della Fondazione, sentito il Preside. I componenti sono scelti sulla base di comprovate competenze artistiche e/o didattiche. Nel rispetto del principio di equilibrio di genere e al fine di promuovere le pari opportunità, salva motivata impossibilità, sarà riservata alle donne almeno la metà dei posti di componente di ciascuna commissione di selezione.
4. Le prove di esame possono essere sostenute per più di un Corso. Nel Bando di selezione sono indicate le modalità per l'esercizio dell'eventuale diritto di opzione.

Articolo 4.

Iscrizione ai Corsi

1. Entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione dell'ammissione ai Corsi, i candidati, pena l'esclusione, dovranno presentare la seguente documentazione:
    a. copia del documento di identità in corso di validità;
    b. codice fiscale;
    c. permesso di soggiorno, o adeguato titolo di soggiorno, per gli allievi extracomunitari non residenti nell'UE;
    d. diploma (o copia autenticata o certificato di diploma) di scuola secondaria superiore, o attestato di titolo estero riconosciuto equipollente, accompagnato dalla traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore *in loco* rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana del Paese in cui il diploma è stato conseguito;
    e. altra eventuale documentazione indicata nei singoli bandi di selezione;
2. Gli allievi dovranno inoltre allegare:
    a. attestazione dell'avvenuto versamento della retta annuale stabilita nel Bando. L'allievo può effettuare il pagamento della retta annuale in forma rateale, mediante la corresponsione di n. 3 rate quadrimestrali anticipate. Il mancato versamento anche di una sola rata, ovvero il pagamento parziale della stessa, determina l'automatico venir meno della possibilità di rateizzazione della retta e implica l'integrale pagamento dei ratei scaduti, nonché di quelli futuri, in unica soluzione.
    b. attestazione dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale infruttifero stabilito nel Bando a garanzia sia della buona conservazione e della restituzione delle attrezzature che vengono messe a disposizione degli allievi durante il corso degli studi sia della permanenza dell'allievo presso la Scuola per l'intero triennio.
3. E' fatto obbligo all'allievo di ricostituire l'ammontare del predetto deposito, ove allo stesso si debba attingere per il ristoro di eventuali danni causati dall'allievo stesso, salvo l'eventuale risarcimento del danno ulteriore.

4. Il deposito cauzionale è restituito a ciascun allievo al termine degli studi, salvo eventuali addebiti per le causali di cui sopra.
5. In caso di ritiro anticipato o di espulsione dell'allievo dalla Scuola, il deposito cauzionale non viene restituito.
6. Entro l'inizio del primo anno accademico, gli allievi devono fornire alla Segreteria della Scuola Nazionale di Cinema il domicilio, il recapito postale, l'indirizzo di posta elettronica e il recapito telefonico.
   Gli allievi sono tenuti a comunicare qualsiasi modifica dei dati forniti, tenendo presente che saranno direttamente responsabili di eventuali disguidi causati dalla non tempestiva o inesatta comunicazione dei dati richiesti.

Articolo 5.

Rinuncia, decadenza e subentro

1. I candidati ammessi alla frequenza dei Corsi che non presentino la documentazione richiesta dal Bando o non effettuino i versamenti nei termini indicati nel medesimo ovvero che non si presentino (senza giustificato motivo) alla data fissata dalla Scuola per l'inizio dell'anno accademico, sono considerati rinunciatari e perdono pertanto il diritto di ammissione ai Corsi.
2. Nel caso si rendano vacanti uno o più posti, possono subentrare, a insindacabile giudizio della Scuola e compatibilmente con l'attività didattica già svolta, i candidati risultati idonei secondo l'ordine delle graduatorie formulate per l'ammissione ai Corsi.
3. Tale subentro potrà avvenire non oltre il termine del primo semestre del primo anno di corso.
4. Gli allievi subentranti dovranno comunicare alla Scuola l'accettazione e perfezionare l'iscrizione entro e non oltre dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione.
5. All'allievo che abbandoni o che venga espulso dal Corso prima della fine del triennio accademico viene trattenuto il deposito cauzionale infruttifero.

Articolo 6.

Articolazione delle attività didattiche

1. A tutti gli allievi è garantito il diritto all'informazione mediante la pubblicazione e/o la comunicazione tempestiva degli orari delle attività didattiche.
2. L'anno accademico è diviso in due semestri. Le date di inizio e di fine di ogni semestre e i periodi di sospensione delle attività didattiche sono comunicate agli allievi all'inizio di ogni anno accademico.
3. Le attività didattiche si svolgono, di norma a tempo pieno, da ottobre a settembre per un totale di circa 180 giornate annue.

4. Le lezioni e le attività didattiche e di produzione possono essere prorogate, qualora fosse necessario, oltre l'orario scolastico, e possono svolgersi anche nei giorni prefestivi e festivi e in orari serali e notturni.
5. I Corsi si svolgono, di norma, nella sede istituzionale di pertinenza del Corso, ma possono tenersi, secondo le opportunità e le necessità didattiche e organizzative, anche in sedi diverse. Analogamente le attività di esercitazione e di laboratorio e le riprese dei prodotti audiovisivi possono svolgersi in esterni, in località diverse, in notturna, in giorni festivi e prefestivi, secondo calendari e modalità stabiliti di volta in volta.
6. Le attività didattiche potranno svolgersi, in parte, anche in modalità telematica a distanza.

Articolo 7.

Frequenza e rilevazione delle presenze

1. La frequenza alle lezioni e alle attività didattiche e di produzione prevista dai programmi di studio è obbligatoria.
2. L'allievo è tenuto ad attestare quotidianamente l'ingresso e l'uscita dalla Scuola, secondo le modalità indicate dalla Segreteria.
3. L'allievo che risulterà assente ad oltre il 15% delle lezioni o esercitazioni calcolato su base semestrale, sarà escluso dal Corso, salvo diversa valutazione da parte della Scuola.
4. Non è consentito agli allievi svolgere, in contemporanea con le lezioni, i laboratori e le produzioni, attività lavorative, anche sporadiche, che non siano state autorizzate dal Preside con apposito permesso artistico, pena l'immediata esclusione dalla Scuola.
5. Ciascun docente ha facoltà di escludere dalle lezioni gli allievi che dovessero arrivare in ritardo.
6. Per l'attestazione delle presenze alle esercitazioni e produzioni della Scuola fanno fede i diari di lavorazione.
7. Il Preside della Scuola, per il tramite dei suoi uffici, provvede all'accertamento delle presenze e riceve le motivazioni scritte delle assenze degli allievi.
8. Il Preside, sentiti i Direttori artistici, valuta se le assenze siano tali da pregiudicare il percorso formativo dell'allievo ovvero non incidano sull'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività del Corso di appartenenza.

Articolo 8.

Valutazioni del profitto

1. Le valutazione delle attività didattiche previste nei Corsi di studio e degli esami sono espresse in trentesimi.
2. Il voto di ammissione alla prova di Diploma finale è il risultato della media ponderata dei voti conseguiti dal candidato.

3. La valutazione del voto di Diploma finale è espresso in centodecimi ed è il risultato della media ponderata e cui si aggiunge il voto di Diploma che non può essere superiore a 10 punti.
4. La Commissione, all'unanimità, può attribuire la lode.
5. Al termine del primo semestre della prima annualità, i Direttori artistici e i docenti di ciascun Corso, tenendo conto dell'assiduità alle lezioni, del profitto conseguito e delle attitudini dimostrate, potranno segnalare al Preside quegli allievi ritenuti non idonei al proseguimento del Corso.
6. Al termine di ogni anno accademico,i Direttori artistici di ciascun Corso esprimono una valutazione sull'attività svolta da ciascun allievo, tenendo conto delle votazioni espresse dagli altri docenti, dell'assiduità alle lezioni e delle specifiche attitudini dimostrate.
7. La decisione in merito all'ammissione all'anno successivo spetta al Preside, sentito il Direttore artistico del Corso di appartenenza.
8. Gli allievi non ammessi all'annualità successiva possono essere ammessi a ripetere l'anno o, nel caso non fossero considerati idonei per profitto conseguito, assiduità alle lezioni e attitudini dimostrate a proseguire gli studi, sono esclusi definitivamente dai Corsi. Quest'ultima decisione spetta al Preside della Scuola, sentiti i pareri dei Direttori artistici. Tale decisione non è appellabile.

Articolo 9.

Lavori di Diploma

1. A conclusione del terzo anno è prevista la realizzazione del lavoro di Diploma che, di norma, consiste nella produzione di un film cortometraggio, o di altro genere di produzione audiovisiva. Limitatamente agli allievi del Corso di Recitazione è prevista la partecipazione ad uno spettacolo o prova aperta.

   Il lavoro di Diploma può consistere, in alternativa, in un portfolio (showreel) composto dall'insieme dei lavori realizzati da ogni allievo durante il triennio, oppure nel progetto di sviluppo di un prodotto audiovisivo, anche limitatamente nella forma del dossier di presentazione.

   Limitatamente alla sede di Roma, al lavoro di Diploma partecipano, di norma, gli allievi di tutti i Corsi, secondo le rispettive specializzazioni professionali. Tale prescrizione, per gli allievi del Corso di Recitazione, verrà valutata in base alle esigenze artistiche e produttive.
2. I progetti relativi alla realizzazione dei lavori di Diploma, presentati dagli allievi, vanno sottoposti alla preventiva approvazione del Preside e dei Direttori artistici dei Corsi, in particolare per quanto attiene la fattibilità, la determinazione dei costi di produzione e dei tempi di esecuzione.
3. Il Preside e i Direttori artistici possono non approvare i progetti ritenuti non validi e proporre agli allievi un progetto alternativo che gli allievi sono tenuti a sviluppare pena il non conseguimento del Diploma.

4. I lavori di Diploma, che possono essere individuali o collettivi, possono anche essere realizzati in coproduzione con altri soggetti. La decisione di partecipare ad una coproduzione spetta al Preside.
5. La Scuola Nazionale di Cinema si riserva di sostituire gli allievi che, per qualsiasi motivo, non portino a termine la loro opera nell'ambito del lavoro di Diploma.
6. Il Diploma è conferito agli allievi che siano in regola con le procedure amministrative, che abbiano seguito con profitto tutti gli insegnamenti previsti dal piano di studi e che abbiano partecipato ad un lavoro di Diploma.
7. Gli allievi che vi abbiano prestato la propria opera (quali autori, interpreti, tecnici) al termine dei Corsi possono ottenere gratuitamente una copia del film di Diploma e degli altri lavori realizzati, impegnandosi a farne uso strettamente personale, a non cederla né prestarla a terzi, a non inviarla autonomamente a Festival e rassegne, e comunque a non farne utilizzo commerciale.
8. A coloro che lasciano il Corso prima del conseguimento del Diploma verrà rilasciato un Attestato che certifichi l'ammissione alla Scuola Nazionale di Cinema del Centro Sperimentale di Cinematografia e l'attività ivi svolta.

Articolo 10.

Prodotti realizzati nel corso della frequenza della Scuola

1. Tutti i prodotti realizzati dagli allievi durante la frequenza della Scuola (a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: spunti, soggetti, concept, dossier, bozzetti, fotografie, progetti scenografici e produzioni audiovisive) sono di proprietà della Fondazione, fermo restando il diritto morale degli autori.
2. Ai fini dell'applicazione del contenuto del comma precedente, contestualmente all'atto dell'iscrizione alla Scuola, l'allievo è tenuto a sottoscrivere - a pena di decadenza dal diritto di ammissione – apposito contratto di cessione diritti a favore della Fondazione CSC per tutti i materiali che l'allievo stesso realizzerà singolarmente o in concorso con altri, durante l'intero Corso stesso. Tale contratto dovrà essere redatto utilizzando il modulo fornito dalla Segreteria del CSC all'atto dell'iscrizione.
3. Alla Fondazione spettano, in modo pieno ed esclusivo e senza alcuna limitazione di territorio, di tempo e di modalità di sfruttamento, tutti i diritti di utilizzazione economica dei prodotti realizzati dagli allievi.
4. La Fondazione, direttamente o per il tramite di altre società e/o partner, si riserva di utilizzare e di diffondere i prodotti audiovisivi mediante l'invio e la partecipazione a Festival, rassegne, mostre e manifestazioni culturali ed eventualmente anche attraverso la cessione a terzi e la distribuzione commerciale.
5. Tutti gli allievi della Scuola possono essere coinvolti, compatibilmente con le esigenze didattiche, in *stage* formativi presso l'Area Produzione della Scuola e maturare in tal modo esperienza professionalizzante nell'ambito delle produzioni realizzate dalla medesima struttura.
6. Il presente articolo trova applicazione fino all'adozione di uno specifico regolamento d'Istituto in materia di protezione della proprietà intellettuale delle opere realizzate dagli allievi.

Articolo 11.

Utilizzo di apparecchiature e materiali

1. Le procedure per l'utilizzo dei materiali, dei mezzi tecnici e dei servizi della Fondazione vengono comunicate all'inizio dei Corsi e ad esse gli allievi debbono attenersi.
2. Gli allievi che nel corso dell'attività didattica utilizzino apparecchiature, materiali e servizi comuni sono considerati consegnatari e responsabili di quanto loro affidato e quindi sono chiamati a rispondere di eventuali danni arrecati. Deve essere pertanto loro cura segnalare tempestivamente ai docenti e agli assistenti dei Corsi ogni eventuale difetto riscontrato e, altresì, qualsiasi circostanza che abbia determinato deterioramenti, deficienze o smarrimento di quanto loro affidato.
3. In caso di responsabilità dell'allievo, la Fondazione si rivale dei danni utilizzando il deposito cauzionale infruttifero versato all'inizio dei Corsi e, ove questo non sia sufficiente, secondo i principi ordinari previsti negli art. 2043 e segg. del Codice Civile.

Articolo 12.

Provvedimenti disciplinari e sanzioni

1. Possono essere avviati procedimenti disciplinari nei confronti degli allievi che abbiano assunto comportamenti in contrasto con il presente regolamento didattico e/o con il Codice Etico della Fondazione che siano in qualunque modo pregiudizievoli per il buon andamento dell'attività didattica e produttiva e per l'immagine della Fondazione.
2. In caso di inadempienze lievi il Preside ha facoltà di adottare conseguenti provvedimenti disciplinari.
3. Il Preside convoca, nel caso di irrogazione di una sanzione più grave del rimprovero verbale, entro dieci giorni dalla piena conoscenza dei fatti e dopo aver sentito senza particolari formalità l'incolpato, l'apposita Commissione Disciplinare.
4. Il Preside formula il capo di incolpazione costituito dall'esposizione sommaria dei fatti oggetto di inchiesta disciplinare, degli elementi alla base dell'incolpazione e dall'indicazione delle disposizioni che si assumono violate.
5. La Commissione è formata dal Preside stesso, che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante e può essere coadiuvato in questa veste da un componente del personale amministrativo del CSC, dal Direttore artistico del Corso e da un rappresentante degli allievi designato all'inizio di ciascun anno accademico. Sono membri supplenti della Commissione di disciplina i Direttori artistici dei Corsi e i rappresentati degli allievi che in caso di incompatibilità, assenza o impedimento dei membri effettivi vengono sorteggiati dal Preside per comporre la Commissione di disciplina.
6. Il Preside può, nei casi più gravi e qualora sia necessario al fine di garantire la serenità dei lavori della Commissione o di impedire l'inquinamento dell'accertamento in atto, sospendere cautelarmente l'allievo incolpato fino al termine dei lavori della Commissione disciplinare e comunque per non più di novanta giorni. Avverso il provvedimento di sospensione, che viene adottato con decreto, è ammesso reclamo alla Commissione di disciplina che accoglie o rigetta

con succinta motivazione il gravame. La mera proposizione del reclamo non determina il venir meno degli effetti della sospensione cautelare.

7. Nell'espletamento dell'incarico, la Commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere attività istruttorie anche ad istanza dell'allievo nel caso di pertinenza e di rilevanza ai fini del giudizio disciplinare.
8. Di ogni operazione deve essere redatto specifico verbale, sottoscritto dai componenti la Commissione e da ciascun intervenuto.
9. La Commissione deve concludere i propri lavori entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione di avvio dell'inchiesta disciplinare all'incolpato che può farsi assistere da un legale, produrre scritti difensivi, indicare temi di indagine, chiedere di essere sentito, assistere agli atti dell'inchiesta disciplinare, accedere agli atti dell'istruttoria disciplinare non coperti da segreto e procedere all'esame incrociato di eventuali testi.
10. La Commissione conclude i lavori con l'adozione, a maggioranza dei suoi componenti, di un provvedimento motivato, nel quale vengono ricostruiti i fatti, riportate le indagini effettuate, le difese proposte dall'incolpato e gli esiti relativi, recante l'archiviazione dell'incolpazione o una sanzione disciplinare.
11. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenendo conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a carico dell'allievo, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa specie commessi precedentemente nella Fondazione.
12. In caso di illecito disciplinare sono irrogabili le seguenti sanzioni:

    a) rimprovero verbale;

    b) interdizione temporanea da uno o più insegnamenti o dall'intero Corso;

    c) esclusione da uno o più esami per l'accertamento del profitto per una o più sessioni d'esame;

    d) ripetizione dell'anno accademico;

    e) espulsione.

13. Esclusivamente nel caso di provvedimento di espulsione l'allievo può appellarsi al Presidente della Fondazione. Il pronunciamento del Presidente della Fondazione è inappellabile.
14. L'azione disciplinare non esclude la possibilità di agire civilmente in giudizio e la pendenza del giudizio penale per i medesimi fatti non determina la sospensione del procedimento disciplinare.
15. I componenti della Commissione, e chiunque venga a conoscenza dei fatti e degli atti inerenti il procedimento disciplinare, sono tenuti a mantenere il più stretto riserbo.
16. I provvedimenti disciplinari del Preside e della Commissione Disciplinare, diversi dell'espulsione, sono inappellabili.
17. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia fino all'adozione di specifico regolamento disciplinare d'Istituto.

Articolo 13.

Borse di studio

1. Per la frequenza della Scuola non è normalmente prevista l'erogazione diretta di borse di studio da parte della Fondazione. Le eventuali borse di studio messe a disposizione da Enti pubblici o privati, o comunque da terzi, vengono assegnate secondo le regole di volta in volta fissate dalla Fondazione con apposito Bando.
2. L'assegnazione di una borsa di studio non esonera dalla costituzione del deposito cauzionale e non è in alcun caso conguagliabile con eventuali ratei arretrati della retta di frequenza.
3. La trattenuta fiscale operata dalla Fondazione non esime, comunque, gli allievi beneficiari dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi annuale, dal momento che - per la legge italiana - le borse di studio costituiscono reddito.

Articolo 14.

Passaggi di Corso, riconoscimento degli studi pregressi, abbreviazione della carriera

1. E' consentito, esclusivamente all'allievo iscritto alla Scuola in possesso di idoneo titolo di studio per l'ammissione alla frequenza dei Corsi erogati dalla Fondazione, che abbia superato il processo di selezione pubblica previsto per l'iscrizione, il passaggio da un corso di studio, ad un altro del medesimo livello o equiparabile, tenuto conto della disponibilità di posti utili all'iscrizione (abbandoni, rinunce, trasferimenti e/o aumento della capacità formativa), ferma restando la possibilità di attivazione di indirizzi specifici, previa domanda inoltrata al Preside non oltre il 30 giugno di ogni anno, con eventuale riconoscimento degli studi pregressi nel limite massimo di 60 crediti formativi universitari (o equivalenti).
2. Il passaggio da un corso all'altro, nel rispetto di quanto specificato al comma 1 del presente articolo, è consentito successivamente al termine del primo anno accademico. I crediti formativi acquisiti vengono riconosciuti ai fini del nuovo percorso didattico, fermo restando l'obbligo dell'allievo di assolvere tutti gli insegnamenti di base e caratterizzanti, per l'intera durata del nuovo corso di studi, salvo l'eventuale riconoscimento degli studi pregressi.
3. Il riconoscimento degli studi pregressi può avvenire tramite convalida totale o parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative eguali o affini a quelle previste dai piani di studio del CSC, con il riconoscimento della votazione riportata e conseguente, eventuale, abbreviazione del nuovo corso di studi.
4. Il riconoscimento degli studi pregressi può inoltre avvenire tramite la convalida parziale dei crediti acquisiti in determinate discipline o attività didattico-formative, senza convalida dell'esame di profitto conseguito, con l'obbligo di completare gli insegnamenti per le parti mancanti e sostenere i relativi esami di profitto.
5. Il Preside, sentito il Direttore artistico e i docenti afferenti al Corso, delibera il passaggio di corso e il riconoscimento degli studi pregressi, con eventuale abbreviazione della carriera accademica, con l'indicazione di eventuali debiti formativi e percorsi integrativi o propedeuticità allorquando si riscontrino elementi di non congruità tra i curricula pregressi e i piani di studi attivi e riconosciuti presso il CSC oltre ad eventuali crediti formativi allorquando si riscontrino eccedenze fra curricula pregressi e piani di studio attivati e riconosciuti equipollenti dal CSC.

Articolo 15.

Sospensione e interruzione temporanea degli studi

1. L'allievo può richiedere la sospensione temporanea degli studi per un intero anno accademico, per una sola volta, per gravi e documentate ragioni che appaiano meritevoli di tutela in base all'ordinamento vigente e che non consentano la frequenza ai Corsi.
2. L'allievo è tenuto a dare comunicazione per iscritto al Preside della Scuola della ragione che giustifica la richiesta di sospensione allegando copia di ogni utile elemento che possa comprovare l'esistenza e la serietà dell'impedimento temporaneo alla prosecuzione degli studi.
3. L'interruzione non determina l'estinzione dell'obbligo per l'allievo di provvedere al versamento della retta.
4. Non possono essere accolte domande di sospensione o interruzione temporanea degli studi pervenute oltre la seconda settimana di assenza ingiustificata.
5. Il Preside, sentito il Direttore artistico del Corso di studi interessato, dispone quando e con quali modalità l'allievo può riprendere la frequenza delle lezioni in caso di sospensione o interruzione temporanea degli studi.

Articolo 16.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle more dell'emanazione del Regolamento didattico dei singoli Corsi di studio, il CSC può attivare specifici indirizzi all'interno dei corsi autorizzati anche in conseguenza della rapida evoluzione delle modalità di distribuzione, produzione, diffusione, conservazione, valorizzazione e tutela del prodotto audiovisivo legate allo sviluppo delle nuove tecnologie.
2. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione sul sito Istituzionale della Fondazione.
3. Tutti gli allievi sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute all'interno del presente Regolamento.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni precedenti.
5.

Roma, 27 aprile 2021

La Presidente

(Dott.ssa Marta Donzelli)